

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1886-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE BUBBIO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI, CHIARAMELLO, SELVAGGI,
AMENDOLA PIETRO, DE VITA, DI GIACOMO**

Annunziata il 23 novembre 1955

Aumento del contributo di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116,
a favore dell' I. N. A. D. E. L.

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — La I Commissione era stata in un primo tempo investita in sede legislativa della trattazione di questa proposta di legge di iniziativa parlamentare congiuntamente al disegno di legge del Governo 21 settembre 1956, n. 2458. Senonché più tardi ad istanza rispettivamente del Governo e di un quinto dei membri della Commissione, i due provvedimenti furono rimessi alla Camera e la Commissione dovette limitarsi all'esame di essi separatamente in sede referente, con nomina del sottoscritto a relatore di entrambe le proposte.

La Commissione si è dichiarata favorevole alla proposta di legge del Governo, con opportune modificazioni, mentre, atteso questo risultato, ha dovuto pronunziarsi contraria alla proposta legge Pieraccini ed altri.

Invero tale proposta riguarda unicamente il provvedimento per la copertura del disavanzo dell'I. N. A. D. E. L., stabilendo le misure dell'aumento del contributo e illustrando i motivi che giustificano l'aumento stesso.

Secondo tale proposta si aumenterebbe il contributo per il servizio di assistenza del 2 per cento a partire dal 1° gennaio 1956 e per il solo anno 1956, mentre l'aumento sarebbe solo di 1,50 (uno e cinquanta) per cento, a partire dal 1° gennaio 1957.

L'aumento dovrebbe far capo tanto per il 1956 che per gli anni successivi a totale carico degli Enti da cui gli iscritti dipendono.

Tali proposte non sono state accolte dalla Commissione; non l'aumento per il 1956, essendosi constatata l'impossibilità di onerare i bilanci degli Enti di questi canoni arretrati e non la seconda relativa all'aumento di lire

1,50 per il 1957, in quanto si è ritenuto sufficiente mantenere l'aumento nella misura dell'uno per cento.

Del pari non si è ritenuto di porre a carico degli Enti l'aumento per il totale, in considerazione della relativa lievità della quota d'aumento messa a carico dei dipendenti e cioè di 0,25 per cento, rimanendo a carico degli Enti la quota di 0,75 per cento. Al che è da aggiungere che, trattandosi di coprire un notevole disavanzo derivante dallo aumento delle spese del servizio assistenziale, è sembrato equo che anche i beneficiari del

servizio stesso dovessero essere chiamati a corrispondere una limitata e sopportabile aliquota sull'andamento deliberato.

Per questi motivi essenziali la Commissione ha dovuto esprimere parere negativo alla proposta di legge di cui si tratta e a mantenere fermo quanto proposto in rapporto al disegno di legge governativo, che meglio sembra rispondere alle esigenze dell'I. N. A. D. E. L. e che, oltre il lato finanziario, apporta anche utili innovazioni al suo ordinamento.

BUBBIO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura del contributo obbligatorio a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.) posto a carico degli Enti, di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, è aumentato a partire del 1° gennaio 1956 e per il solo anno 1956 del 2 per cento, calcolato sulla retribuzione annua contributiva di ciascun iscritto.

L'aumento di cui al comma precedente del presente articolo è a totale carico degli Enti.

ART. 2.

A partire dal 1° gennaio 1957 la misura del contributo obbligatorio a favore dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.), posto a carico degli Enti, di cui alla legge 1° marzo 1952, n. 116, è aumentato dell'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione annua contributiva di ciascun iscritto.

L'aumento di cui sopra è a totale carico degli Enti.

ART. 3.

Il provento dell'aumento di cui agli articoli 1 e 2 sarà destinato in parte a graduale copertura del disavanzo delle gestioni dell'I.N.A.D.E.L. riguardanti gli esercizi 1955 e precedenti e per la restante parte al finanziamento delle spese per l'assistenza da erogarsi dall'Istituto.

ART. 4.

Nulla è innovato a quanto dispone la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'assistenza malattia ai pensionati degli Enti locali.